



# Diritto & Fisco



Con due sentenze la Corte di cassazione fa marcia indietro in materia di controlli fiscali

## Diritto al contraddittorio ko

### Basta un verbale di primo accesso per mandare poi avvisi

DI ANDREA BONGI

**D**ietrofront della Suprema corte sul diritto al contraddittorio: esso deve ritenersi soddisfatto anche nel caso in cui, a seguito di un accesso breve presso la sede sociale, venga unicamente redatto un verbale di primo accesso nel quale viene solo riepilogata l'attività svolta dall'ufficio in tale circostanza, ovvero l'acquisizione dei libri sociali e di altra documentazione amministrativa. A metterlo nero su bianco, con un dietrofront rispetto alle precedenti posizioni (ex multis, sent. 12713 del 21 aprile 2022), la Cassazione tributaria con le sentenze 23991 e 24001 del 6/9/2024 che richiamano la famosa sentenza Sotropè della Corte di Giustizia Ue (C-349/07 del 12/12/2008). La quale in realtà giunge a conclusioni più garantiste nei confronti del contribuente. Il dietrofront della Cassazione sorprende ancora di più se si considera che entrambe le sentenze, riferite ovviamente al medesimo caso, hanno ad oggetto l'Iva, tributo armonizzato per eccellenza.

**I fatti in causa.** Una società di capitali che si è occupata del restauro di un importante complesso residenziale vincolato dalla Sovrintendenza, è stata oggetto di un accesso breve e mirato da parte dei funzionari dell'Agenzia delle entrate. A seguito di tale accesso, i funzionari procedevano alla stesura di un "processo verbale di accesso", contenente la descrizione analitica delle operazioni compiute e l'elenco dei documenti richiesti e presentati, nonché l'avvertimento circa la possibilità di presentare osservazioni e richieste all'Ufficio entro 60 giorni dalla sua comunicazione. A tale processo verbale non seguiva nessuna altra attività procedimentale esterna da parte degli organi accertatori. Dopo svariati mesi dall'accesso breve, la società riceveva un primo avviso di accertamento in cui l'ufficio contestava la non corretta applicazione dell'Iva nell'atto di acquisto del complesso immobiliare (relativo, peraltro ad una annualità non ricompresa fra quelle oggetto di processo verbale di accesso) e un secondo, a distanza di altri mesi, con il quale veniva disconosciuta l'Iva sulle fatture inerenti i lavori di ri-

strutturazione e restauro nel frattempo iniziati. La società impugnava entrambi gli avvisi lamentando, fra le altre doglianze, la mancata attivazione del contraddittorio preventivo ex art. 12, co. 7, della legge 212/2000. In primo grado entrambi i ricorsi venivano accolti. In sede di appello la Ctr ribaltava invece l'esito del giudizio a favore dell'Agenzia.

**Le decisioni della Cassazione.** La Corte ha ritenuto rispettato il diritto al contraddittorio, nonostante il fatto che l'unico processo verbale rilasciava alla società non contenesse alcun rilievo o contestazione. Se-

condo la Cassazione infatti "(...) l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria non deve necessariamente concludersi con la redazione di un processo verbale di constatazione, essendo sufficiente un verbale attestante le operazioni compiute". In caso di accesso mirato, è sufficiente anche la redazione di un verbale di accesso, che attesta la specifica attività compiuta dal fisco, indicando i documenti prelevati dal contribuente e in questi casi, la garanzia al contraddittorio endoprocedimentale per il contribuente è assicurata dalla concessione del termine dilatorio di 60 giorni de-

corrente dal rilascio del verbale di consegna. Secondo i giudici di legittimità, un tale orientamento risulta in linea con la giurisprudenza unionale in materia di contraddittorio endoprocedimentale nel caso di tributi armonizzati, così come deciso con la già citata sentenza Sotropè del 2008, espressamente giustiziata europea in realtà è giunta a conclusioni più garantiste sottolineando il fatto che "(...) il rispetto dei diritti di difesa impone che ogni destinatario di una decisione che incide sensibilmente sui suoi interessi abbia il diritto di essere ascoltato, ossia di manifestare utilmente il pro-

prio punto di vista, circostanza che esige il rispetto di un termine ragionevole per presentare le proprie osservazioni". Nel caso in esame, invece, il processo verbale di accesso, nel quale si rileva unicamente l'acquisizione di documentazione, viene assimilato ad una decisione che incide sensibilmente sugli interessi del contribuente.

**IO ONLINE** I documenti commentati in diritto&fisco sono sul sito <https://www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi>

© Riproduzione riservata

## ItaliaOggi Sette

**Il settimanale dedicato alle imprese e ai professionisti diretto da Marino Longoni**

Notizie e approfondimenti su:

- fisco
- lavoro
- previdenza
- contabilità
- diritto societario
- agevolazioni
- professioni
- giustizia
- ambiente
- condominio
- privacy
- innovazione
- intelligenza artificiale
- e molto altro...

**DA LUNEDÌ, IN EDICOLA PER TUTTA LA SETTIMANA**

Da domenica in digitale solo per gli abbonati

### Illegale non (sempre) paga per l'impugnazione tardiva

L'avvocato non risarcisce il cliente soltanto perché l'impugnazione è tardiva, laddove sarebbe stata comunque infondata: non può essere tutelato dall'ordinamento, infatti, l'interesse a proporre un appello privo di ragionevoli probabilità di accoglimento. E dunque la condotta del professionista non integra un danno risarcibile per l'assistito nemmeno in termini di perdita della chance di mera partecipazione al giudizio. Così la Corte di cassazione civile, sez. terza, nell'ordinanza n. 24670 del 13/09/2024. Diventa definitivo il rigetto dell'opposizione proposta dal cliente contro l'ingiunzione ottenuta dall'avvocato per i compensi dovuti all'attività svolta in una complessa causa sul trasferimento di un'azienda agricola. L'assistito chiedeva la responsabilità professionale del difensore per l'omessa formulazione di un motivo di ricorso per cassazione che secondo la parte sarebbe stato decisivo per far annullare la sentenza. In realtà non si può ritenere l'avvocato responsabile solo perché non ha adempiuto in modo corretto l'attività professionale: bisogna anzitutto verificare se il danno lamentato dal cliente è riconducibile alla condotta del legale. E poi accertare che l'assistito avrebbe ottenuto il riconoscimento delle sue ragioni se il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto. Il tutto in base al criterio del «più probabile che non», dunque valutando la ragionevole possibilità che l'azione avrebbe avuto esito favorevole, se fosse stata coltivata in modo diligente. È escluso che costituisca un danno di per sé risarcibile la semplice perdita della possibilità di partecipare al giudizio: nell'obbligazione di diligenza dell'avvocato l'interesse primario del cliente è la vittoria della causa, così come è la guarigione dalla malattia in quella del medico nei confronti del paziente. È invece il riconoscimento delle ragioni del cliente il bene della vita cui tende l'instaurazione del giudizio e in quanto tale tutelato dall'ordinamento: la conferma arriva dal dlgs 150/2022 (riforma Cartabia), che ha inasprito le sanzioni contro l'abuso del processo per compensare "il danno arrecato all'amministrazione della giustizia per l'inutile impiego di risorse" nella gestione delle cause.

Dario Ferrara

© Riproduzione riservata